



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Räger
EN ISO 9001 (2008)
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per la
qualità certificato

Settore III Servizio SETTORE 3

Responsabile del procedimento: BEDIN ALESSANDRO

Tel: 0444 705743

Fax: 0444 - 694888

Reg Generale Nr 198

Montecchio Maggiore, 29-06-2011

OGGETTO: ORDINANZA DI PUBBLICA SICUREZZA SULLA PRESENZA DI ALBERI LUNGO IL TRATTO FERROVIARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la nota della RFI Gruppo Ferrovie dello Stato pervenuta il 27/04/2011, prot n 12037, con la quale la Società ha fatto presente che "sempre più spesso si trova a fronteggiare emergenze dovute, in particolare, alla presenza di alberi isolati o aree boschive poste a una distanza dal binario non conforme al dettato normativo del DPR 753 del 11/07/1980;

PRESO ATTO che le situazioni a maggior rischio sono l'eventuale caduta di alberi, soprattutto d'alto fusto, che possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria e il pericolo d'incendio delle aree adiacenti alla sede FS ;

VISTO l'artt 52 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 il quale prevede che "lungo i tracciati delle ferrovie è vietato fra crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale" prevedendo inoltre che "gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due";

VISTO l'artt 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 il quale prevede che "i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco a una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

VISTO l'Art 54 del D lgs. 267/2000 e l'art 6 della L. n. 125/2008;

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni adiacenti alla rete ferroviaria di verificare la sussistenza delle garanzie minime affinché non possano verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione ferroviaria a causa di alberi piantati a distanza non conforme rispetto agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

AVVERTE

Che qualora si verificano incidenti a causa di alberi posti a distanza non conformi alla norma sopra richiamata i responsabili saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.

INFORMA

Che qualora in alcune proprietà non ci sia il rispetto delle distanze tra alberi e rotaie ferroviarie si potrà provvedere (con l'uso della forza pubblica) ad intervenire d'ufficio ai sensi dell'art. 5 TULPS Sicurezza con spese a carico dei responsabili.

MANDA:

La pubblicazione della presente all'albo pretorio, nel sito web del comune e la sua distribuzione a mezzo manifesti (in locali pubblici) e volantini consegnati porta a porta nella zona.

Trasmessa con Raccomandata A R. a:

- RFI Piazza XXV Aprile, 6 – 37138 VERONA
- Al PREFETTO di Vicenza Contrà Gazzolle



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERZO

Dott. arch. Francesco Manelli

Atti depositati presso il SERVIZIO VERDE PUBBLICO del Comune di Montecchio

Maggiore

Responsabile procedimento: geom. Alessandro Bedin